

TI_GERICHTE 11.2004.45 vom 21. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.45

FR: TI_GERICHTE 11.2004.45 du 21 novembre 2006

IT: TI_GERICHTE 11.2004.45 del 21 novembre 2006

Regeste

Amministrazione dell'eredità: equo compenso dell'amministratore

Erwägungen

E. 1

L'amministrazione di un'eredità, sia essa ordinata in virtù dell'art. 554 o – come in concreto – dell'art. 556 cpv. 3 CC, è decisa dal Pretore con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 9 LAC per analogia combinato con l'art. 3 LAC). Tale sentenza è appellabile entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 370 cpv. 2). Davanti al Pretore, autorità di vigilanza (Rep. 1981 pag. 122 consid. 3), possono essere contestate anche le decisioni prese dall'amministratore (art. 595 cpv. 3 CC per analogia). Al riguardo il Pretore statuisce, una volta ancora, con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2^a edizione, n. 63 segg. ad art. 554 con rinvio alle n. 33 segg. ad art. 595; I CCA, sentenza inc. 11.1996.78 del 10 giugno 1997, consid. 1), appellabile – come detto – entro dieci giorni.

E. 2

Secondo la dottrina dominante l'autorità di vigilanza è chiamata altresì, dandosi contestazione, a fissare l'entità dell'onorario che spetta all'amministratore (Karrer, op. cit., n. 34 ad art. 554 CC; sempre che il diritto cantonale non dichiari competenti i tribunali ordinari: v. Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 430 nota 36 con rinvii). La procedura è in tal caso contenziosa (DTF 86 I 333). Il diritto ticinese non la disciplina. Essenziale è che l'autorità di vigilanza rispetti il diritto d'essere sentito delle parti (loc. cit.), ciò che nella fattispecie è avvenuto. L'amministratore, da parte sua, ha appellato la tassazione del Pretore entro dieci giorni, ovvero nel termine d'impugnazione più breve previsto dal Codice di procedura civile. Ciò premesso, nulla osta all'esame del rimedio giuridico.

E. 3

In concreto l'amministratore ha calcolato la sua nota professionale sulla base della Honorarordnung (edizione 1994) della Camera fiduciaria svizzera nel modo seguente:

amministratore	106.5 ore	a fr. 420.– orari	fr. 44 730.–	procuratrice	8.0 ore
	a fr. 200.– orari	fr. 1 600.–	segretariato	7.5 ore	a fr. 130.–
	orari	fr. 975.–	spese di viaggio		fr. 298.–
fotocopie			fr. 96.–	IVA 7.6%	su fr. 47 699.–
			fr. 3 625.–	fr. 51 324.–	

A tale nota d'onorario egli ha accluso, come si è accennato, una parcella del 7 gennaio 2004 in cui il _____, avvocato a _____, fatturava all'amministratore fr. 4832.10 per consultazioni (10.9 ore di lavoro a fr. 400.– orari, fr. 130.80 di spese e fr. 341.30 di IVA).

E. 4

Il Pretore ha escluso dalla nota d'onorario litigiosa 11 ore di lavoro risalenti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2003 (fr. 4620.-), l'amministratore essendo stato nominato solo il 29 agosto 2003. Per il resto ha riconosciuto l'applicabilità della citata Honorarordnung, salvo stralciare dal calcolo dell'onorario la retribuzione della procuratrice (fr. 1600.-) e quella del segretariato (fr. 975.-), trattandosi a suo dire “ di una sorta di costi aziendali ’ già coperti dall'onorario dello stesso amministratore ” (sentenza, pag. 3 in fondo). Il Pretore ha riconosciuto invece il compenso dovuto dall'amministratore al _____ come “spesa nell'ambito dello svolgimento del mandato”. Quanto al metodo di calcolo, egli ha approvato la tariffa di fr. 420.- orari e ha tassato la nota, per finire, in fr. 48 414.40 (fr. 40 110.- per 95.5 ore a fr. 420.- orari, fr. 298.- per spese di viaggio, fr. 96.- per fotocopie, fr. 4832.10 per la consulenza legale e fr. 3078.30 di IVA).

E. 5

L'appellante non contesta la riduzione delle sue ore di lavoro da 106.5 a 95.5. Invoca però la nota Honorarordnung della Camera fiduciaria svizzera, facendo valere che nel caso in cui avesse eseguito lui stesso le mansioni affidate alla procuratrice e al personale del segretariato, il suo onorario sarebbe risultato molto più alto. Chiede perciò che le due poste espunte dal Pretore (di fr. 1600.- e fr. 975.-, più l'IVA) siano riconosciute e che la tassazione impugnata sia riformata di conseguenza.

E. 6

L'amministratore dell'eredità ha diritto, per le sue prestazioni, a un “ equo compenso ” (art. 517 cpv. 3 CC) e al rimborso delle spese. La sua spettanza, di diritto federale, costituisce un debito della successione e va definita secondo gli stessi principi che regolano la remunerazione dell'esecutore testamentario (Karrer , op. cit., n. 33 ad art. 554 CC con citazioni di dottrina). L'equo compenso dipende dalle circostanze del caso specifico. Il suo ammontare va commisurato al tempo profuso nell'assolvimento della funzione, alla complessità delle operazioni svolte, all'estensione e alla durata della carica, come pure alla responsabilità che l'ufficio comporta. Anche il valore della successione entra in linea di conto, ma non deve assurgere a unico criterio di commisurazione (DTF 129 I 335 consid. 3.2 con richiami), poiché l'equo compenso deve risultare proporzionato all'entità delle prestazioni oggettivamente eseguite. Circa le qualifiche professionali (avvocato, notaio ecc.), esse vanno considerate nella sola misura in cui l'amministratore se ne sia dovuto valere (loc. cit.; per analogia: Künzle , Der Willensvollstrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, Zurigo 2000, pag. 323 a 326).

E. 7

L'appellante ha calcolato la sua nota d'onorario – come detto – in base alla Honorarordnung (edizione 1994) della Camera fiduciaria svizzera. Simile tariffa è stata sostituita da raccomandazioni, di contenuto identico, entrate in vigore il 1° gennaio 1998 (Emp fehlungen der Treuhand - Kammer , in: < www.cathomen-partner.ch/honorarempfehlung.pdf >). Queste prevedono onorari di categoria A e B. La prima categoria riguarda mandati di revisione, consulenze di bilancio, registrazioni contabili, dichiarazioni d'imposta e attività fiduciarie senza difficoltà particolari. La seconda si riferisce a revisioni impegnative, consulenze fiscali, giuridiche e aziendali, perizie e questioni specifiche che eccedono il grado di difficoltà relativo alla categoria A (raccomandazioni, punto 2.1). Gli onorari di ogni categoria sono articolati in base alla seguente scala: funzione categoria A

(rimunerazione oraria) categoria B (rimunerazione oraria) F 1 da fr. 200.– a fr. 300.– da fr. 260.– a fr. 420.– F 2 da fr. 160.– a fr. 240.– da fr. 220.– a fr. 340.– F 3 da fr. 130.– a fr. 200.– da fr. 180.– a fr. 280.– F 4 da fr. 100.– a fr. 160.– da fr. 140.– a fr. 220.– F 5 da fr. 70.– a fr. 130.– da fr. 100.– a fr. 160.– Le funzioni sono così descritte: F 1 fiduciario titolare di studio, partner del titolare, direttore o consulente con qualifiche analoghe e con pluriennale esperienza F 2 mandatario con incarichi importanti, capodivisione, direttore supplente, vicedirettore e consulenti con qualifiche analoghe e con poliennale esperienza F 3 mandatario, procuratore e collaboratori con qualifiche analoghe F 4 collaboratore autonomo, procuratore F 5 assistente, addetto, segretario Tali onorari possono essere adeguatamente aumentati fino al doppio del massimo previsto nel caso di mandati che implicino speciali responsabilità, che pongano in gioco significativi interessi, che richiedano conoscenze speciali ed esperienze specifiche, che abbiano carattere di particolare urgenza (soprattutto ove implicino operazioni da svolgere fuori dei normali orari d'ufficio) o nel caso in cui siano applicabili altre tariffe professionali (raccomandazioni, punto 2.2). Le raccomandazioni riservano inoltre la priorità a norme in materia di consulenza professionale specialistica e di altre particolari prestazioni di servizio, come pure – ciò che la Honorarordnung del 1994 ignorava – le raccomandazioni di altre associazioni professionali, “ per esempio nel caso di esecuzioni testamentarie ” (punto 3). In definitiva l'onorario di fr. 420.– orari esposto dall'appellante è il massimo raccomandato (salvo le maggiorazioni eccezionali testé evocate) che può essere chiesto da un fiduciario titolare di studio per l'esecuzione personale di mandati difficili, quello di fr. 200.– orari è il massimo raccomandato che può essere chiesto per l'opera di un procuratore in caso di mandati senza particolari difficoltà e quello di fr. 130.– orari è il massimo raccomandato che può essere chiesto per lavori di un segretario, sempre per casi privi di particolari difficoltà.

E. 8

Ciò posto, contrariamente all'opinione del Pretore, non si può – da un lato – dichiarare applicabile la Honorarordnung (oggi: raccomandazioni) della Camera fiduciaria svizzera e stralciare – dall'altro – i compensi spettanti alla procuratrice e al personale di segretariato, giudicandoli meri “ costi aziendali ”. Diversamente dal sistema di retribuzione previsto – ad esempio – dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (RL 3.2.1.1.2), le raccomandazioni predette fissano retribuzioni distinte secondo la funzione svolta dall'esecutore. Il che ancora non significa che in concreto l'appello dell'amministratore debba essere accolto. Come si è spiegato (consid. 6), l'equo compenso di lui va definito secondo gli stessi principi che regolano la remunerazione di un esecutore testamentario. Determinanti non sono quindi le raccomandazioni dell'una o dell'altra associazione professionale, bensì i criteri che sgorgano – per analogia – dall'art. 517 cpv. 3 CC. Certo, gli usi locali e professionali non sono senza interesse, tant'è che l'art. 394 cpv. 3 CO ne fa espressa menzione tra le norme relative al contratto di mandato. Finora, tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto valore d' “ uso ” solo alla (vecchia) tariffa dell'Ordine zurighese degli avvocati (DTF 117 II 283 consid. 4b). La questione non è tanto di sapere, di conseguenza, se l'appellante abbia diritto di esporre le poste litigiose (fr. 1600.– per le mansioni svolte dalla procuratrice e fr. 975.– per quelle del segretariato, più l'IVA) in forza delle note raccomandazioni, ma se nel risultato l'equo compenso stabilito dal Pretore sia congruo all'entità delle prestazioni oggettivamente eseguite dall'amministratore. Anche nel contratto di mandato, del resto, non sussistendo usi invalsi (o una convenzione d'onorario),

il giudice deve determinare la retribuzione del mandatario secondo i principi generali del diritto, calcolando onorari obiettivamente equi (DTF 120 V 520 in fondo).

E. 9

Il criterio della retribuzione oraria adottato dal Pretore è sicuramente corretto (controverso è se mai il criterio ad valorem : DTF 129 I 335 consid. 3.2; v. Künzle , op. cit., pag. 325 seg.). Il dispendio di tempo personalmente profuso dall'amministratore nell'assolvimento dell'incarico è a sua volta pacifico (95.5 ore). Di per sé non sono litigiose nemmeno le 8.5 ore della procuratrice e le 7.5 ore del segretariato (né AO 4 né AO 1, AO 2 o AO 3 hanno formulato osservazioni all'appello in cui l'amministratore rivendica, appunto, siffatte prestazioni). Il problema è di sapere se a norma dell'art. 517 cpv. 3 CC quelle prestazioni raffigurino “ costi aziendali ” (e rientrino perciò nella retribuzione oraria dell'appellante, come reputa il Pretore) o vadano remunerate a parte (come l'appellante chiede). In realtà, ai fini dell'attuale giudizio il quesito può rimanere irrisolto. Quand'anche ci si dipartisse dalla tesi dall'appellante, invero, e si riconoscessero all'amministratore 111.5 ore complessive di lavoro (95.5 più le 16 ore svolte dalla procuratrice e dal segretariato), il compenso riconosciuto dal Pretore equivarrebbe a fr. 359.70 orari (fr. 40 110.– : 111.5). Si ritenessero – per ipotesi – applicabili le raccomandazioni della Camera fiduciaria svizzera (come presume l'appellante), tale compenso si porrebbe agevolmente (a circa due terzi) tra il minimo di fr. 260.– e il massimo di fr. 420.– orari previsti dalla categoria B (la più alta) per un fiduciario titolare di studio. Perché simile compenso non sarebbe “ equo ” nel senso dell'art. 517 cpv. 3 CC l'appellante non spiega.

E. 10

Si aggiunga che, per quanto gli atti consentono di desumere, in concreto un compenso di pressoché fr. 360.– orari non appare oggettivamente iniquo rispetto all'entità delle prestazioni oggettivamente fornite. È vero che l'amministrazione dell'eredità presenta risvolti internazionali (con il _____), ma l'appellante ha potuto contare sulla consulenza dell'avv. _____. Quanto alle operazioni svolte, dalla distinta acclusa alla nota d'onorario esse paiono senz'altro laboriose, tuttavia non di enorme complessità. In sostanza l'amministratore ha studiato la pratica, ha telefonato a eredi, legatari, alla Pretura, all'Ufficio imposte di successione e donazione e ha redatto l'inventario fiscale dell'eredità. L'impegno è stato notevole (111.5 ore sull'arco di tre mesi) e la responsabilità gravosa, tuttavia non al punto da far risultare iniquo un compenso di circa fr. 360.– orari. Si conviene che i valori in gioco sembrano ingenti (compendio ereditario di circa 70 milioni di franchi) e che le note raccomandazioni della Camera fiduciaria svizzera consentono addirittura di raddoppiare l'onorario massimo del professionista nel caso in cui il mandato implichi speciali responsabilità o ponga in gioco interessi significativi (sopra, consid. 7). Ammesso e non concesso però che simili raccomandazioni siano determinanti nella prospettiva dell'art. 517 cpv. 3 CC, la responsabilità dell'amministratore e l'entità degli interessi in gioco influiscono già sull'ammontare della retribuzione oraria. Perché si giustifichi la maggiorazione supplementare appena evocata occorre pertanto che il compenso orario massimo previsto dalle raccomandazioni non basti oggettivamente a retribuire il fiduciario. Estremi del genere non emergono dagli atti, né tanto meno sono illustrati dall'appellante. Se ne conclude in sintesi che, nel risultato, la sentenza impugnata sfugge a censura.

E. 11

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si legittima di attribuire ripetibili a AO 4 , AO 1, AO 2 né a AO 3, i quali non hanno formulato osservazioni all'appello e non hanno dovuto sopportare costi presumibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – Zurigo; – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.